



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali  
**Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali**

Tel.: 0461 201328

@ [elettorale@regione.taa.it](mailto:elettorale@regione.taa.it)

pec: [elettorale@pec.regione.taa.it](mailto:elettorale@pec.regione.taa.it)



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

**CIRCOLARE n. 15/Elettorale**

Ai commissari straordinari dei comuni di  
Cimone e Luserna

e, p.c. Al Commissariato del Governo  
per la Provincia di Trento

Al Presidente della  
Provincia Autonoma di Trento

LORO SEDI

**Oggetto:** Elezioni comunali 17 maggio 2026

Adempimenti e procedure da seguire successivamente alla proclamazione degli eletti e delle elette

In ordine a quanto in oggetto, si ritiene di fornire alcune indicazioni sugli adempimenti previsti dal Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (di seguito: CEL).

1. Il Sindaco neoeletto deve pubblicare – entro tre giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale o della sezione unica del comune – i risultati delle elezioni e deve notificare agli/alle interessati/e, entro lo stesso termine, la loro avvenuta elezione alla carica di consigliere comunale (art. 292 CEL).
2. Il/La consigliere/a neo-eletto/a più anziano/a di età (con esclusione, comunque, ai fini dell'individuazione di tale figura, del sindaco neoeletto) deve provvedere a convocare la prima seduta del consiglio comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e delle elette (art. 44 commi 5 e 6 CEL). Tale seduta, che sarà presieduta dal/dalla consigliere/a più anziano/a di età, deve aver luogo entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione da parte del/della consigliere/a più anziano/a di età, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale territorialmente competente.
3. La proclamazione degli eletti e delle elette costituisce l'atto giuridico dichiarativo di investitura e nomina del sindaco e dei/delle consiglieri/e comunali (art. 43 comma 2 CEL).

Il legislatore regionale ha applicato il principio in base al quale ogni organo collegiale, prima di procedere a qualsiasi atto, deve verificare la regolarità della propria costituzione mediante l'attivazione dell'istituto della convalida (art. 45 comma 1 CEL). La convalida, come atto preordinato alla verifica della insussistenza di condizioni ostative alla elezione, è esplicitamente prevista anche per il sindaco. Dopo la convalida il sindaco dovrà prestare giuramento davanti al consiglio comunale (art. 57 comma 1 CEL). Il giuramento non ha più la funzione di investire il sindaco appena eletto di tutti i poteri conferitigli, ma si deve ora ritenere che sia un adempimento solenne connesso all'investitura popolare ottenuta dal candidato sindaco maggiormente votato. Il sindaco assume la pienezza delle sue funzioni già dal momento della proclamazione dei risultati elettorali e quindi può legittimamente nominare, prima della convalida e del giuramento, gli/le assessori/e che comporranno la sua squadra di governo (art. 56 CEL).

4. Nella prima seduta del consiglio comunale gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono quelli di seguito indicati (art. 45 comma 1, art. 54 comma 5 e art. 57 comma 1 CEL):

- convalida del sindaco e dei/delle consiglieri/e neoeletti/e, previo esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità;
- giuramento del sindaco;
- comunicazione da parte del sindaco della composizione della giunta comunale e dell'assessore/a incaricato/a di svolgere la funzione di vicesindaco.

Per quanto riguarda le operazioni di convalida, il consiglio comunale deve verificare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità con la carica di sindaco sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 82 del CEL e, rispettivamente, con la carica di consigliere comunale sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 del medesimo CEL.

Ove il sindaco non risultasse eleggibile ed il consiglio comunale adottasse una deliberazione in tal senso, si determinerà la necessità del rinnovo della consultazione elettorale stante il rapporto inscindibile che la legge instaura tra il sindaco ed il rispettivo consiglio (art. 45 comma 2 CEL).

Il consiglio procederà nella prima seduta alla surrogazione dei/delle consiglieri/e nei confronti dei/delle quali viene accertata una causa di ineleggibilità. Nel caso venisse rilevata l'esistenza di una causa di incompatibilità occorrerà avviare il procedimento previsto dall'art. 84 del CEL.

La mancata adozione da parte del consiglio comunale dei provvedimenti di convalida comporta, in via sostitutiva, l'intervento della Giunta provinciale territorialmente competente.

5. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 54 del CEL.

La nomina di eventuali assessori esterni è disposta sempre entro i limiti fissati dagli statuti comunali (comma 3 dell'art. 54 del CEL), tranne nel caso (vedi paragrafo successivo) in cui sia necessario garantire la rappresentanza in giunta di entrambi i generi mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, anche se lo statuto non preveda tale facoltà (comma 1 dell'art. 55 del CEL).

La giunta comunale deve sempre essere composta da rappresentanti di entrambi i generi (art. 55 CEL): quand'anche un genere non fosse rappresentato all'interno del consiglio, la rappresentanza in giunta di entrambi i generi può (o meglio: deve) essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, anche se lo statuto non preveda tale facoltà (comma 1 dell'art. 55 del CEL). La rappresentanza (in giunta) del genere meno rappresentato (in consiglio) deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale **con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta**. Rimane confermata la

possibilità di attribuire al genere meno rappresentato in consiglio una rappresentanza in giunta più ampia di quella strettamente proporzionale.

L'inosservanza dei predetti obblighi determina, previa diffida della Giunta provinciale e decorso inutilmente il termine di trenta giorni, lo scioglimento del Consiglio comunale (art. 55 CEL).

6. Entro il termine stabilito dallo statuto, il sindaco, sentita la giunta, deve presentare al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tale documento programmatico, alla cui definizione il consiglio partecipa secondo le modalità stabilite dallo statuto, viene approvato dal consiglio comunale attraverso l'adozione di specifico atto deliberativo (art. 5 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e art. 49 comma 2 CEL).
7. Il sindaco deve comunicare alla Giunta regionale – Ufficio elettorale, entro dieci giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del consiglio comunale come risulta dopo la convalida degli eletti e delle elette e la composizione della giunta comunale, con l'indicazione per ognuno dei/delle componenti della carica ricoperta. Il sindaco deve inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni singolo/a consigliere/a comunale o assessore/a debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo il modello allegato alla presente (art. 48 CEL).

Analoga comunicazione deve essere effettuata ogni volta che, nel corso del mandato amministrativo, intervengano variazioni nella composizione del consiglio comunale o della giunta comunale, inviando al contempo la scheda anagrafica del componente eventualmente subentrato. La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui, a seguito della cessazione dalla carica, non sia possibile effettuare la surroga.

Copia degli atti di cui sopra deve essere inviata anche alla Giunta provinciale ed al Commissariato del Governo competente per territorio.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II

dott.ssa Loretta Zanon

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Allegati: c.s.